

Responsabilità civile per diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

Mediazione civile e commerciale - Responsabilità civile per “diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”. - dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e invitato sul luogo di lavoro - Orbene, l'art. 5, comma 1, d.lgs 28/2010 prevede testualmente l'obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di responsabilità da diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e generica dei due strumenti diffamatori. La norma non è quindi applicabile nel caso di specie - Tribunale Varese, ordinanza 20 dicembre 2011 - Il provvedimento è pubblicato e massimato sul sito web ilcaso.it Trib. Varese, ordinanza 20 dicembre 2011 2